

CLXII.

TORNATA DELL'11 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Relazione sui titoli del generale De Sauget — Giuramento dello stesso — Presentazione di cinque progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo — Parole del Senatore Coppi (Relatore) a sostegno delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Osservazioni del R. Commissario in risposta al discorso pronunziato dal Senatore Arnulfo nella penultima tornata — Replica di questo — Considerazioni del Senatore De Foresta — Approvazione del N. 1 dell'art. 1 — Osservazioni del Senatore Merini contro il N. 2 dell'art. 1 e del Senatore Martinengo a sostegno del medesimo — Reiezione del N. 2 del detto articolo — Adozione dei successivi numeri e dell'intero art. 1 — Istanza del Ministro delle Finanze per la sospensione della discussione — Adozione del rinvio del progetto all'ufficio centrale, proposto dal Senatore De Foresta — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti — Parole del Senatore Siotto Pintor — Chiusura della discussione generale — Aggiornamento della discussione a dimani.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, degli Esteri, della Guerra ed il R. Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Lioati, Bonelli, Toraielli, Giorgini, Spada, Di Pollone e Chigi, colle quali i due primi per affari di famiglia e gli altri per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3122. I professori dell'Università di Catania si rivolgono al Senato onde ottenere che la legge sulle tasse universitarie venga modificata nel senso che la Università di Catania sia classificata fra quelle di prima categoria.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL GENERALE DE SAUGET.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Taverna per riferire sopra la nomina del generale De Sauget a Senatore del Regno.

Senatore Taverna. Signori Senatori,

Con Decreto reale 20 gennaio 1861, S. M. ha nominato il luogotenente generale cav. Roberto De Sauget a Senatore del Regno.

Incaricato il quarto ufficio di verificare i titoli d'ammissione, ha potuto constatare dai documenti stati trasmessi, che quest'illustre veterano per l'età sua e per l'eminente grado militare che occupa, che dall'agosto 1861 in poi è quello di generale d'armata, corrisponde pienamente a quanto richiedesi dall'art. 33 dello Statuto e dalla categoria 14 dell'articolo stesso, e per conseguenza non ha esitato a dichiararlo unanimemente ammissibile in questo consesso.

Io quindi, a nome dell'Ufficio suddetto, ho l'onore di proporre al Senato che col suo voto ne voglia approvare e convalidare la nomina.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori Senatori Ferrigni ed Orso-Serra di voler introdurre nell'aula il Senatore De Sauget per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore De Sauget introdotto nell'aula dai Senatori Ferrigni e Orso-Serra presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al Senatore De Sauget del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESENTAZIONE
DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato approvato nell'altro ramo del Parlamento per la concessione delle strade ferrate nelle province meridionali e nella Lombardia.

Presidente. Dò atto al sig. Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente le modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della guerra della presentazione del progetto di legge testè annunciato, che avrà il suo corso ordinario.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge.

1. Per l'alienazione dei beni demaniali;
2. Per il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili ora appartenenti alla Cassa ecclesiastica;
3. Per modificazioni alla convenzione colla Società centrale delle strade ferrate toscane.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione degli enunciati progetti di legge che saranno dati alle stampe e quindi distribuiti ai signori Senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SU DIVERSE CONCESSIONI
DEL GOVERNO.

Presidente. Si rigiglia la discussione rimasta interrotta sul progetto di legge per una tassa sopra diverse concessioni del Governo.

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. Ho chiesta la parola per ispiegare quel concetto che, tra per il calore eccessivo e la stanchezza, non potei sviluppare nella tornata di venerdì.

L'onorevole Commissario del Governo osservava, a sostegno del progetto di legge, non essere nuovo il caso in cui s'imponga una tassa sui beni indipendentemente anche da mutazioni.

A tal effetto allegava l'esempio della legge votata non ha molto dal Senato per la tassa sopra le rendite annuali dei beni di mano-morta, per quanto annualmente non si verifici passaggio nè mutazioni sui beni delle mani-morte.

Sembra a me tuttavia che l'allegare codesto esempio non fosse opportuno nè che faccia all'uopo, perchè la legge citata fu sancita all'oggetto di chiamare i beni di mano-morta a contribuire qualche somma a profitto

della finanza, giacchè prima, attesa l'inalienabilità dei medesimi, non davano alla finanza soccorso di sorta, al contrario di ciò che accadeva ed accade rispetto ai beni dei privati, le cui frequenti alienazioni fanno versare nelle Casse dello Stato rilevanti somme.

In sostanza questa legge non fu che una imitazione dei quindenii, che le mani-morte sono obbligate di pagare al padrone diretto dei beni che esse conducono in enfiteusi, in compenso del piccolo laudemio, che il padrone diretto non può esigere mai attesa l'inalienabilità dei beni suddetti.

Ma una volta che cotesta legge della tassa sopra la rendita dei beni delle mani-morte ha tolto agli effetti daziarî ogni differenza tra beni di mano-morta e beni di privati, la loro condizione dirimpetto al fisco è rimasta uguagliata, e la giustizia non può tollerare che i beni delle mani-morte debbano essere assoggettati ad una nuova imposta anche fuori d'ogni mutazione.

E a questo proposito faccio osservare che può ammettersi il N. 1 dell'art. 1, poichè questo in sostanza colpisce il passaggio che realmente si verifica dell'usufrutto de' beni che costituiscono la dote del beneficio all'occasione della nomina del nuovo Rettore. In cotesto caso veramente si verifica il passaggio dell'usufrutto, e si potrà colpire cotesto passaggio di un peso; ma la cosa procede ben diversamente nei casi di semplice elezione di un preposto d'una Corporazione religiosa, e di un superiore di una Collegiata. Qui non vi è passaggio nessuno, neppur d'usufrutto, mentre l'usufrutto rimane a chi lo godeva, vale a dire alla Corporazione religiosa e rispettivamente alla Collegiata; tutto al più, e neppure sempre, nel preposto e nel superiore non passa che l'amministrazione dei beni per erogarne però le rendite in vantaggio della Corporazione religiosa e rispettivamente della Collegiata.

Io per questi rilievi, a nome della maggioranza dell'ufficio centrale, insisto per la soppressione del N. 2, dell'art. 1 del progetto, e per la soppressione degli altri articoli 9, 10 e 11 che ne viene di conseguenza.

Commissario Regio. Posso intendere come nella passata seduta l'onorevole Senatore Arnulfo combattesse l'accettazione della disposizione del N. 2 dell'art. 1, con ragioni che secondo lui servivano d'obbietto anco all'accettazione del disposto del N. 1, ma non intendo come l'ufficio centrale possa, per le ragioni che ora diceva l'onorevole Relatore, combattere l'accettabilità della disposizione contenuta nel numero 2 e poi rispettare la disposizione dell'art. 1 di cui lo stesso ufficio centrale proponeva concordemente l'accettazione. Diceva l'onorevole Relatore: quando voi avete sottoposto i beni delle mani-morte ad una tassa che rappresenta i mancati passaggi, voi non potete più toccare questi beni; ma se questo fosse vero voi dovrete rigettare, oltre la disposizione scritta nel numero 2 anco l'altra scritta nel numero 1, perchè e nell'uno e nell'altro caso si avrebbe la duplicazione, di che vien fatto rimprovero.

L'onorevole Senatore Arnulfo nella passata seduta vi

faceva sentire come egli rigettava il mio argomento dedotto dall'uniformità di trattamento e intorno al subbietto contenuto nell'art. 1. (causa beneficiaria) e intorno al subbietto contenuto nell'art. 2 (causa dei monasteri) perchè egli l'altra volta che si discusse questa legge votò contro anche alla disposizione dell'art. 1. Intendo che egli logicamente proceda nella sua opposizione; ma non mi pare che possa dirsi lo stesso dell'ufficio centrale. Intanto e perciò io mi augurerei di vincere la opposizione dell'ufficio, quando giungessi a dare soddisfacente risposta all'onorevole Senatore Arnolfo. Il suo oggetto appunto perchè procede logicamente, potrebbe fare grandissimo senso nell'animo vostro; ed anzi io mi accorgeva che al chiudere dell'ultima seduta, la dignitosa coscienza vostra si allarmò di intendere dalla bocca dell'onorevole Senatore Arnolfo come fossimo in termini di una vera e propria duplicazione, non solamente in ciò che forma subbietto del N. 2, ma anche in ciò che forma subbietto del N. 1, e così intorno a ciò che avea già riportato altra volta i suffragi del Senato.

Io mi proponevo di non aggiungere più parole in difesa della tassa intorno alle elezioni dei preposti, ma quando sentii l'onorevole mio amico Senatore Arnolfo venir fuori con ragioni che comprometterebbero anche le disposizioni scritte nell'articolo 1 che ebbe già altre volte il suffragio vostro....

Senatore Coppi. Domando la parola.

Commissario Regio... chiesi la parola perchè non rimanesse il Senato sotto l'impressione che vedevo bene avere in esso prolotta la più estesa opposizione dell'onorevole Senatore.

Signori, io ormai non voglio far più che descrivere quali siano i pesi che colle tasse dirette e con quelle indirette che voi temete disuguali, s'impongono e sui beni dei privati cittadini e sui beni di mano-morta, sia laicale sia ecclesiastica. Le conseguenze di questa genuina descrizione le lascerò del tutto al Senato.

Esso giudicherà se veramente colla proposta che fa subbietto di discussione, si violi il principio di eguaglianza. Io suppongo che noi dobbiamo verificare l'onere che la finanza impone a quattro diversi fondi de' quali uno appartenga alla mano viva e tre alla mano-morta e di questi tre uno appartenza ad un monastero, l'altro ad una causa beneficiaria, l'altro infine a qualunque altra causa laicale. Le tasse generali dirette affliggono egualmente questi quattro fondi, quindi intorno ad esse non abbiamo diseguaglianza possibile.

Dopo che la finanza ha colpito egualmente con una tassa generale diretta questi quattro fondi, si sa che il fondo della mano-viva subisce altri aggravii indiretti per mutazioni o a causa di morte, o per atti inter vivos sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso; quindi la finanza è contenta di quanto ritrae a questo doppio modo dalla mano-viva, e non chiede più altro. Ma quanto alla mano-morta trova, che sui beni da essa posseduti non trae per tasse indirette emolumenti eguali a quelli che vengono dalle mano-vive, perchè quei beni non vanno

soggetti a mutazioni, od, a meglio dire, perchè le mutazioni alle quali vanno soggetti, sono grandemente più rare. Onde il sistema di tasse supplementari, e segnatamente la imposizione di una tassa speciale diretta sui beni di mano-morta che rappresenti le indirette, dalle quali in gran parte vanno esenti quei beni per la loro più rara mobilità. Questa è la origine e la ragione della tassa speciale diretta sui beni di mano-morta.

Le statistiche fatte in occasione che la prima volta nel Parlamento subalpino fu votata quella tassa portarono a ritenere, che sottoponendo quei beni ad una tassa speciale del 5 p. 0/0 sulla rendita annua si avesse una misura un poco al disotto di ciò che avrebbe portato la media dei passaggi, soliti farsi dei beni della mano viva. Ciò non ostante si volle tenere ancor più al disotto, e si abbassò fino al 4 p. 0/0 in considerazione che pure anche nella mano-morta i beni hanno qualche movimento che va soggetto alle tasse comuni, e perchè fosse in tal modo evitata una ingiusta duplicazione.

Con queste premesse torniamo al confronto dei quattro fondi appartenenti alla mano viva od alla mano-morta distintamente nel modo che ho detto o di causa laicale, o di causa ecclesiastica beneficiaria, o di causa di monastero.

Quando la causa laicale fa un acquisto paga il diritto di passaggio, e ciò per la causa laicale costituisce una eventualità meno rara che non per la causa ecclesiastica.

I beni di spettanza della causa ecclesiastica beneficiaria possono pure avere, ed anzi hanno, dei passaggi sebbene più rari che non quelli della causa laicale.

I passaggi della causa beneficiaria, si riducono quasi unicamente a quello della mutazione dell'usufrutto a favore dei nuovi beneficiati, il quale caso oltre ad essere più raro è un passaggio per metà, perchè si limita appunto all'usufrutto.

Se nel caso di questo movimento si applicasse la legge di registro, la causa beneficiaria sarebbe gravemente affetta, nè per questo, secondo che abbiamo detto intorno alla bassa misura della tassa speciale diretta, si avrebbe vizio di duplicazione.

Ora qui, o Signori, reclamo l'attenzione vostra; questa tassa di movimento d'usufrutto il beneficiato la paga? Ecco dove non mi trovo d'accordo coll'onorevole Senatore Arnolfo, o dirò meglio, ecco dove l'obbietto del Senatore Arnolfo mi viene incontro per effetto di un falso presupposto, il quale eliminato che sia, l'articolo contrastato dovrebbe avere il suffragio dell'onorevole Senatore.

Egli ci diceva: noi abbiamo già il movimento dell'usufrutto nel beneficiato colpito dalla tassa generale del registro; qui sta l'equivoco. La tassa del registro per mutamento è dovuta e si esige o a titolo gratuito o a titolo oneroso; certamente l'acquisto che fa il beneficiato dell'usufrutto del fondo benefiziale non è acquisto a titolo oneroso, nè tampoco può aver caratteri di titolo gratuito.

Siamo tutti ben lontani da trattarlo come si tratte-

rebbe una compra-vendita, nè di certo è una donazione. È un *quid sui generis* che non può definirsi nè per acquisto a titolo oneroso, nè per acquisto a titolo gratuito; è acquisto di tal genere che sfugge senza dubbio alle legge del registro.

La legge delle antiche province aveva una provvisione speciale sul movimento dell'usufrutto per causa beneficiale, ma la legge nostra non l'ha; quindi io mi compiaccio di essere d'accordo col Senatore Arnulfo che il beneficiario non può pagare due volte per l'acquisto dell'usufrutto prima per la legge comune, poi per questa legge speciale. Applicando al beneficiario questa legge speciale, egli o pagherà niente, o pagherà meno di ciò che pagherebbe per la legge comune che nel concetto dell'opposizione gli verrebbe applicata; e che....

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Commissario Regio.... e che sia così io lo provo facilmente.

La tassa comune del registro si esige, qualunque sia la quantità del subbietto che si muove, che si muta.

Nel progetto attuale diciamo che le rendite annue dei beneficiati, che non oltrepassano le lire 900, non subiscono alcuna tassa.

Ora vedete, o Signori, che in una gran massa di casi non si pagherà nulla dal beneficiario, mentre nel concetto dell'onorevole opposente si sarebbe sempre pagata una tassa ed una tassa molto grave.

Supponete che un beneficiario vada al possesso di un beneficio, la cui dote sia della rendita annua di mille lire: (ho già detto che se la rendita non supera le lire 900 va esente da tassa, mentre per la legge del registro pagherebbe una tassa forte); supponete dunque che si tratti di beneficio che abbia una dote annua di mille lire: secondo la nostra legge si pagherà il quarto della rendita annua, cioè lire 250; ma se vi si applicasse, come diceva l'onorevole opposente, la legge del registro, quanto si pagherebbe?

Se voi applicaste la menoma tassa del registro, quella per acquisto a titolo oneroso, si pagherebbero lire 400 e colla legge presente non si farebbero pagare che 250: che se poi applicaste la tassa a titolo gratuito, allora si andrebbe fino a lire 1000: dirò di più, si potrebbe arrivare fino a lire 2000, se applicaste la maggior tassa a titolo gratuito, cioè il 10 per 0/0, quale si paga per il movimento del passaggio che abbia luogo tra estranei. La base di questo calcolo è sulla metà del capitale corrispondente alla rendita sopraindicata.

Or dunque voi vedete, o Signori, che non solamente noi non abbiamo duplicazione, ma abbiamo un vantaggio per la causa beneficiale, mentre per le cause laicali i passaggi sottostanno alla tassa comune che si applica ai privati, ed il beneficiario invece nella gran maggioranza dei casi non paga niente, e negli altri casi paga molto ma molto meno che non pagherebbe se si applicasse la tassa di registro.

Dunque tra la causa beneficiaria e la laicale il vantaggio è tutto a favore della beneficiaria. Portata l'analisi

a questo punto vediamo in quali condizioni si trovi l'articolo che più è contestato e che si riferisce alla causa dei monasteri.

Rispetto a questa causa bisogna dire che l'articolo è così combinato che se non è ingiusto, che se non viola il principio dell'eguaglianza, ciò che si dispone intorno alla causa beneficiale, non può essere ingiusto, non può violare il principio della eguaglianza neppur ciò che si riferisce ai beni dei monasteri, e delle corporazioni religiose o in altri termini rispetto alla nomina dei preposti, per occasione della quale s'impone su quei beni una tassa supplementare ed equivalente a quella che s'impone sui beneficii in occasione della nomina del beneficiario.

Tra le manomorte, quella dei monasteri, permettetemi la parola, è la più manomorta di tutte. Ora se per effetto di questa legge, la causa beneficiaria è più favorita della causa laicale, può concludersi, che parificando alla causa dei beneficii la causa dei monasteri, si venga a trattare anco questa meglio che non sia in complesso trattata la causa laicale.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Duolmi di dover trattenere ancora per un momento il Senato. Ma l'importanza dell'argomento mi lascia lusinga che non troverà inopportuno che dopo un accorto ed abile discorso fatto dall'onorevole Commissario Regio vi si dia risposta; risposta che egli stesso ha provocato, in quanto che egli si è rivolto a me manifestando la fiducia che io sia per ricredermi dall'opinione che io sostengo.

Debbo dichiarare fin d'ora che non ostante il mio buon volere d'essere arrendevole, la mia convinzione non è scossa, e mantengo la prima opinione e ne darò le ragioni; nel che fare io mi varrò dello stesso esempio che addusse l'onorevole mio amico, il Commissario Regio cioè di diversi fondi appartenenti gli uni a privati, altri a corporazioni o corpi morali, ed altri a beneficiari. Io non impugno la prima parte del suo discorso in quanto tratta dell'imposta prediale che è comune a tutti i fondi da chiunque posseduti, a chiunque ne spetti la proprietà. Non impugno neppure la seconda parte relativa all'imposta per le trasmissioni di proprietà la quale è eguale tanto pei privati, che per i corpi morali; fatta cioè eguale mercè il 4 per 0/0 d'imposta sui medesimi.

Ma mi sia lecito di fermarmi un momento su questa seconda parte in ordine alla quale in massima non vi è dissenso fra me e l'onorevole Commissario Regio; io però discordo alquanto rispetto ai ragionamenti da esso fatti e nelle dedotte conseguenze. — Ritengasi come dimostrato perchè la legge così determina, che il 4 per 0/0 che si è stabilito come tassa ai corpi di manomorta rappresenta i diritti di mutazione di proprietà che i privati pagano per mutazioni fra vivi od a causa di morte. Io non mi farò a discutere se il 4 p. 0/0, corrisponda o non, sia al di sotto o al di sopra di quel che si paga dai privati.

Soltanto dirò che ebbi l'onore di essere Commissario Regio allorché si cominciò nelle antiche province a stabilire tale tassa; conosco i calcoli che allora si sono fatti per determinare la quota del 4 per 0/0, e posso dire che la medesima si considerò piuttosto superiore che inferiore a quel che dai privati si paga per le mutazioni di proprietà.

Ma chechè ne sia di ciò, siamo d'accordo, che essendo fissata per legge, si deve considerare che rapresenti realmente i trapassi di proprietà che non hanno luogo per le manimorte salvo raramente a fronte di quelli che si fanno fra privati.

Ma, Signori, se la cosa è così, come realmente è, i corpi morali sono pareggiati ai cittadini in quanto alle tasse di registro, le sopportano egualmente, quindi non vi è ragione per imporre la tassa di cui nel numero 1 dell'art. 1, e dire, per giustificarla, che questa tassa rappresenta quella di registro.

I calcoli che si sono istituiti dal Regio Commissario allo stesso scopo per dimostrare cioè che le manimorte vengono a pagare di meno non hanno valore alcuno, e ne appello allo stesso Commissario Regio.

Se è vera la prima parte del suo discorso, e lo è certamente, cioè che la tassa di manimorta del 4 per 0/0 all'anno corrisponde alle tasse che si pagano dai privati, io dico la tassa di cui nel n. 1, dell'art. 1, è una sopratassa, è una tassa di più, è una vera duplicazione ingiustificabile.

Non ho quindi d'uopo di ricorrere alla legge nuova sulle tasse di registro per vedere se per la nomina ai benefici si debba o no pagare la tassa.

Io non voglio entrare in tale esame; io non voglio definire cosa sia la nomina ad un beneficio, e non la definì l'onorevole Commissario Regio, il quale affermò che dessa non costituisce nè vendita, nè donazione, nè trapasso per eredità, nè seppa come chiamarla, inclinando egli nell'opinione che non sia dovuta per tale motivo la tassa di registro colla nuova legge sancita. Mi limiterò a dire che io ci vedo sempre un trapasso di usufrutto, qualunque sia il titolo per il quale il medesimo si faccia, e le disposizioni della legge sul registro sono abbastanza generiche perchè si possa temere che siano colpite anche le nomine ai benefici; ma le colpisca o non, sarà sempre vero che o la tassa di registro si paga già perchè è compresa nell'annualità del 4 p. 0/0 che i benefici pagano siccome corpi morali, ovvero si pagherà in conseguenza della nuova legge sulle tasse di registro. Che per conseguenza è impossibile di ammettere la nuova tassa di cui al N. 1 dell'articolo 1 della legge che discutiamo, perchè farebbe una vera e positiva duplicazione, e costituirebbe un'ineguaglianza in fatto d'imposte.

All'epoca della prima legge, come al tempo della seconda sulla tassa del 4 p. 0/0 sulle mani-morte vi erano i benefici e si facevano nello stesso modo le nomine dei medesimi, quindi se queste non sono colpite da tassa speciale di registro si sono necessariamente comprese,

si sono contemplati i relativi trapassi nel determinare la quota del 4 p. 0/0.

Sta dunque quanto sostenni nell'ultima seduta; e la dimostrazione che realmente l'attuale imposta ai beneficiarii è una maggiore tassa, e che ricevono per conseguenza un trattamento affatto diverso da quello del comune dei cittadini. E siccome i beneficiarii vogliono essere considerati come persone, a termini delle leggi civili, e loro è applicabile lo Statuto, non può ammettersi la fatta proposta, il che mi pare evidente.

L'onorevole Commissario Regio disse poi; dimostrato che l'imposta di cui al N. 1, dell'art. 1, che colpisce i possessi dei beneficiarii, è giusta, rimane egualmente dimostrato che è giusta l'imposta per la nomina dei rettori o prepositi delle collegiate e corporazioni religiose di cui nel N. 2. Io mi permetterò di contraddire a questa opinione, perchè fu già osservato, e con troppa ragione, che colla nomina ad un beneficio si trasferisce nel nominato un usufrutto col quale si vuol che si provveda al pagamento della tassa; nella nomina vi è una causa lucrativa per il nominato, egli acquista qualche cosa, ma la nomina dei rettori, o come si vogliono chiamare preposti delle Comunità religiose non produce lucro o vantaggio pecuniario a costoro; il che costituisce la massima delle differenze fra un caso e l'altro. Quindi se non ci è identità di circostanze, se il beneficiario fa proprio l'usufrutto, se il rettore, se il reggente della Comunità nulla acquista che già non avesse diritto di godere nella Comunità, domando io se si possa argomentare da un fatto all'altro, o se non si debba piuttosto dire che non è giusta la tassa che colpisce il possesso dei benefici, ma è sicuramente doppiamente ingiusta quella che colpisce la pura e semplice nomina senza trasmissione di lucro, senza vantaggio per i rettori delle Comunità, delle corporazioni o dicansi preposti.

Io mi limito a queste osservazioni ripetendo la mia convinzione, che le disposizioni di cui trattiamo sono da respingersi siccome non giuste.

Senatore **De Foresta**. Signori Senatori, io non vorrei con soverchie osservazioni prolungare questa discussione. Ho tuttavia chiesta la facoltà di aggiungere alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole Senatore Arnulfo in risposta all'onorevole Commissario Regio, perchè non vorrei che questa legge fosse votata sopra un equivoco.

Anzi tutto io continuo a credere, come ebbi già occasione di sostenere, allorché venne per la prima volta presentata questa legge al Senato, che la materia imponente ossia la causa giusta della tassa di cui stiamo discutendo, non è punto il movimento nè di proprietà nè di usufrutto, ma è bensì ed unicamente il corrispettivo della concessione governativa della temporalità dei benefici, fatta o direttamente o per mezzo di approvazione tacita od espressa, la quale in seguito alla discussione fattasi l'altra volta in Senato per evitare i dubbi che potevano derivare dalle parole *collazione*,

conferimento o concessione, fummo d'accordo d'indicare colla espressione di presa di possesso, perchè il Governo consentendo alla presa del possesso del beneficiario conferma implicitamente la concessione del beneficio, rispetto alla sua temporalità da chiunque tale concessione sia stata fatta.

Parmi che non possa menomamente sostenersi il contrario perchè questa tassa viene proposta in una legge che non ha altro scopo che di stabilire un corrispettivo delle concessioni del Governo, perchè io non saprei come non si sarebbe venuto ad introdurre tra le tasse una tassa sulle concessioni del Governo, una tassa pel trasferimento della proprietà o dello usufrutto; perchè in somma tale e non altra era la sua opinione nel primitivo progetto del Governo, come lo provano il contesto di tutta la legge e la dichiarazione fattane nella relazione che l'accompagna.

Io rispetto l'opinione di quelli che vennero affermando il contrario, ma per me, persisto a credere che la materia tassabile in questo caso; ossia la giusta causa di questa tassa sia la concessione del Governo e duolini, lo dirò francamente, duolini che siasi voluto snaturarla, considerandola come una tassa per movimento di proprietà o di usufrutto, con che a dir vero non solo si compromette il numero due dell'articolo primo di cui l'ufficio centrale propone già una volta, o persiste a proporre la soppressione, ma anche si compromette la tassa sui benefici indicati nel numero primo dell'art. 1; imperocchè sebbene siano molto argute e molto spiritose le osservazioni che veniva facendo l'accorto signor Commissario Regio e nella seduta scorsa e in questa, può dubitarsi se partendo da quel punto di vista egli sia riuscito ad escludere il vizio di duplicazione, o di mancanza della materia imponibile, ossia della giusta causa che gli è apposta dall'onorevole Senatore Aruffo.

Posto poi che la giusta causa di questa tassa non sia altro che la concessione o l'approvazione del Governo, è evidente come essa non possa estendersi ai preposti delle comunità religiose e delle collegiate, poichè non havvi legge, decreto nè uso che sottoponga l'elezione, e massime l'elezione temporaria di questi preposti all'approvazione del Governo, così che per essi manca affatto la causale della tassa.

Tuttavia ragionando in mera ipotesi e partendo dalla supposizione, che, ripeto, io non ammetto, che la causa di questa tassa possa essere il trasferimento dell'usufrutto, io credo che nemmeno in questa supposizione possa menomamente sostenersi la giustizia di una tassa in quanto ai preposti delle corporazioni religiose e delle collegiate di cui è questione nel N. 2, dell'art. 1.

Neila seduta scorsa l'onorevole signor Commissario Regio diceva che questa tassa non era stabilita tanto sul trasferimento dell'usufrutto, quanto sulla mancata mutazione di esso, e ciò dicendo incontrava incontrovertibilmente l'ostacolo della duplicazione con la tassa sulle mani-morte.

In oggi egli ammette che la tassa è stabilita sull'acquisto dell'usufrutto e con ingegnose considerazioni teoretiche e sto per dire metafisiche, ha cercato di escludere che possa dirsi che vi sia duplicazione con la tassa sulle mani-morte.

Io non entrero in questa grave discussione e prenderò la questione nei termini stessi nei quali la pone l'onorevole Commissario Regio.

Sia pure, dirò io, che la tassa in discorso sia dovuta pel movimento dell'usufrutto, per l'usufrutto, cioè, che acquista il beneficiario

Ma come estenderla, domando io allora, ai preposti delle comunità religiose?

Alieno per abitudine dalle ripetizioni, mi riferirò a quanto saviamente diceva nella seduta scorsa l'onorevole Senatore Magneli.

Egli dimostrava evidentemente, ed è impossibile di contestarlo, che per la nomina di un preposto di una Comunità religiosa non vi è nè vi può essere alcun movimento di usufrutto, perchè il preposto della Comunità religiosa non fa altro che acquistare il diritto di reggere, governare, dirigere la Comunità religiosa, ma non acquista egli verun diritto nè di usufrutto, nè di amministrazione, le quali sono sempre ritenute dal corpo morale, ed esercitate or per mezzo di un procuratore, ora in un modo, ora in un altro.

Quindi se è vero che il soggetto di questa tassa sia il movimento dell'usufrutto, in questa ipotesi è ancora più evidente che quanto ai preposti delle Comunità religiose manca la materia tassabile, ossia il soggetto medesimo della tassa.

E di fatti, io domanderò all'onorevole signor Commissario Regio per qual ragione, se sta vero che per la nomina del preposto di una Comunità religiosa vi sia un movimento di usufrutto, non si impone anche questa tassa ai Sindaci dei Comuni, agli amministratori delle Opere pie, a quelli che governano gli Ospedali e simili.

La ragione è la stessa, quindi per la uguaglianza voluta dallo Statuto, tutti questi amministratori dovrebbero pure essere sottoposti alla medesima tassa.

Eppure non si è andati tanto oltre, perchè si è veduto che il Sindaco di un Comune non più che il preposto di una Corporazione religiosa non acquista verun diritto di usufrutto.

E quivi riferirò una circostanza la quale mi ha fatto molto senao, come credo che lo farà pure al Senato.

Questa legge, come fu già detto altra volta, non è che la ripetizione della legge austriaca vigente in Lombardia del 27 gennaio 1840.

Ebbene io fui accertato che una Corporazione religiosa, che potrei all'opopo accennare, la quale ha casa in Piemonte ed in Lombardia, colà non ha mai pagato nè punto, nè poco questa tassa. Non potendo dubitare della verità dell'asserto perchè mi era fatto da una persona degna della maggior fede, ho voluto spiegarvi la cosa perchè io mi dicevo che in Austria non si fanno le leggi senza farle eseguire, tanto più le leggi d'imposta.

Io velli quindi, ripeto, spiegarmi la cosa e la spiegazione l'ho trovata nel testo della legge austriaca medesima, la quale sottopone bensì alla tassa le approvazioni delle elezioni di prepositi delle Corporazioni religiose, degli abati, delle abbadesse e delle collegiate, ma le elezioni a vita.

Ora siccome li preposti della maggior parte delle Corporazioni religiose ed appunto di quella cui ho fatto menzione, sono nominati non già a vita, ma bensì ogni biennio, triennio o quinquennio, così mi venne spiegato il perchè nella realtà del fatto la tassa in questione non si paghi in Lombardia.

Così era pure la prima proposta del Governo la quale solo venne in tal parte emendata la prima volta nella Camera dei Deputati ove si soppressero le parole a vita senza altro motivo, salvo che con ciò si colpivano anche le elezioni temporarie, dal che ne avvenne che contro la proposta stessa del Governo dovrebbero pagare a tassa non solo i preposti nominati a vita che possono in certo modo considerarsi come beneficiari, ma anche quelli nominati per due, per tre, per cinque anni.

E qui io domanderò al Senato il permesso di osservare che in tal modo le corporazioni religiose si troverebbero persino in condizioni deteriori ai veri beneficiari, poichè in media i benefici passano da un beneficiario all'altro ogni 20 anni, e per conseguenza la tassa non è percepita che ogni 20 anni; mentre quanto alle Comunità religiose sarebbe percepita ogni due, tre o cinque anni.

E qui cade in acconcio di ricordare il riflesso, che si faceva già nella scorsa seduta che questa tassa, oltre che non sarebbe giusta nè giustificata, darebbe anche luogo a gravi inconvenienti perchè metterebbe le corporazioni religiose nell'alternativa o di violare le regole dei loro statuti per le elezioni del loro superiore o di pregiudicare l'interesse materiale della corporazione medesima, dando luogo a nuova tassa con fare una nuova elezione.

Io adunque per mio conto persisto a dichiarare che voterò in favore del N. 1, dell'art. 1 come lo ho già sostenuto altra volta, ma che la mia convinzione e la mia coscienza ripugnano a dare un voto favorevole al N. 2 dello stesso articolo.

Presidente. Se non vi ha nessun'altra osservazione interrogherò il Senato per sapere se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore Coppi. Avevo domandato la parola per un rilievo, ma poichè ho sentito, che l'onorevole Senatore De Foresta ha fatto il rilievo stesso che voleva motivare, io vi rinunzio.

Senatore Merini. Domando la parola.

Presidente. Intende ella parlare sulla legge in generale o su qualche disposizione speciale?

Senatore Merini. Sopra il numero secondo dell'articolo primo.

Presidente. Allora potrà parlare quando si verrà alla discussione di questa parte dell'articolo primo.

Alcuni Senatori. La chiusura!

Presidente. Chi intende che la discussione generale sia chiusa voglia alzarsi.

(Approvato).

Passo alla lettura dell'articolo primo.

TITOLO I.

Tasse per l'entrata in possesso di benefizii ecclesiastici, per l'elezione di preposti e superiori ecclesiastici e per concessioni governative.

Art. 1.

« Sono sottoposti a tassa, la quale sarà riscossa a termini della presente legge:

« 1. La presa di possesso di benefizii ecclesiastici, i quali sotto qualunque nome o titolo, apportino un possesso vitalizio di beni a favore del titolare;

« 2. Le elezioni del preposto di qualsiasi Comunità religiosa regolare o secolare, ovvero del superiore di una Collegiata;

« 3. Le concessioni di tenere fiera o mercato;

« 4. Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo V della presente legge. »

Si farà la divisione e votazione per numero.

Rileggo il N. 1. (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rileggo il N. 2. (*V. sopra*).

L'ufficio centrale ne propone la soppressione.

La parola è al signor Senatore Merini.

Senatore Merini. Quantunque l'altra volta io avessi combattuto la tassa sulla collazione dei benefizii, però essendo adesso riformata, e riformata molto sensibilmente, non ho altro a dire; ma la tassa cui il numero 2 sottopone l'elezione del preposto di qualsiasi Comunità, non si può menomamente applicare, perocchè nella presa di possesso si può considerare la concessione governativa che ammette il beneficiario al possesso della temporalità; ma nella nomina di un preposto questa non è possibile perchè è un oggetto puramente morale e non economico.

Ciò poi che stupisce è la tassa sulla nomina del superiore di una Collegiata, i di cui membri hanno le loro prebende separate, e per le quali pagheranno la tassa della presa di possesso. Vi è la così detta massa capitolare, ma questa è molte volte conflata di parte delle prebende, di quella tal parte che si chiama residenziale. Dunque questa parte pagherebbe due volte, cioè quando si fa la presa di possesso e quando si nomina un superiore.

Del resto confermo quanto diceva il Senatore De Foresta che in Austria non si paga mai la tassa per la nomina di un superiore di Comunità religiosa appunto perchè la legge diceva doversi pagare quando questi è nominato a vita; infatti noi abbiamo diverse Comunità che non hanno mai pagato tassa alcuna.

Fo poi riflettere che qui sarebbero comprese anche le Comunità ospitaliere, le quali hanno l'assistenza degli infermi come sarebbero presso di noi i *Fate bene fratelli*. Perchè dovranno queste ogni tre anni pagare una tassa per la nomina del superiore e in questo modo sottrarre una quota che sarebbe devoluta all'assistenza degli infermi?

Io credo dunque che non vi sia soggetto da imporre tassa sulla nomina di un superiore di qualunque comunità religiosa, meno poi su quella di un superiore o di una collegiata o di una comunità che ha per iscopo l'assistenza degli infermi.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io non entrero nel punto di diritto, il quale per verità eccitò molti dubbi.

L'osservazione alla quale io ho l'onore di richiamare il Senato si riferisce ad una considerazione di convenienza.

Più volte si è detto: approviamo la tale legge qualunque forse presenti qualche parte che possa essere emendata: approviamola perchè se poi la rimandiamo all'altro ramo del Parlamento, non potrebbe essere approvata, non avendo esso più il tempo di riunirsi e di esaminarla.

La legge che discutiamo contempla molte tasse le quali porteranno un sussidio di non piccolo rilievo allo Stato. La minima di esse è quella che viene combattuta con molta disparità di opinioni in questo consesso; per conseguenza io sono d'avviso che il riflesso messo avanti molte volte per altre leggi che avevano oggetti importantissimi di finanze, debba pure prevalere nel caso presente in cui si tratta di recare alla finanza un forte sussidio.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti il N. 2.

(Rigettato).

« 3. Le concessioni di tenere fiera e mercato.

(Approvato).

« 4. Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo IV della presente legge.

(Approvato).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Siccome io so che i momenti del Senato sono contati, e sono molto preziosi, e siccome la violazione di questo progetto, dopo la modificazione risultante dalla reiezione del 2 alinea dell'articolo 1, non potrebbe sortire il desiderato effetto, perchè essa non potrebbe forse per ora ricevere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, così io proporrei al Senato, per risparmiare tempo, di sospendere la discussione di questa legge, e mettere invece in discussione quella della Corte dei Conti che è all'ordine del giorno d'oggi e le altre che le vengono dietro.

Presidente. Darò lettura al Senato dell'art. 47 del suo regolamento, che riguarda appunto una tale questione.

« Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'articolo 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sottratta ogni ulteriore deliberazione il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

« In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito ».

Ministro delle Finanze. Io non ho intenzione niente affatto di ritirare questo progetto di legge; soltanto mi pare che i momenti del Senato sarebbero meglio spesi qualora fossero consacrati a progetti di legge per quali v'è molta maggior probabilità che vengano attuati in questo scorcio di sessione: quindi è che io pregava solamente il Senato di voler sospendere la discussione.

Presidente. Mi permetta; bisognerebbe conformarsi all'articolo 47 del regolamento.

Senatore Arnulfo. Siccome l'articolo 47 del regolamento autorizza un Senatore a domandare che sia sospesa ogni ulteriore deliberazione, io farei questa proposta al Senato la quale toglie ogni difficoltà.

Senatore De Foresta. Mi pare che vi sarebbe un mezzo per soddisfare il desiderio dell'onorevole Ministro delle Finanze senza incontrare ostacolo nel regolamento. L'ufficio centrale nella sua relazione aveva già proposta la soppressione del numero 2 dell'articolo primo, ma non si erano più modificati gli articoli successivi. Si potrebbe rinviare nuovamente il progetto all'ufficio centrale affinchè facesse le modificazioni che possono occorrere in seguito alla reiezione del numero secondo.

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale, circa la proposta del Senatore De Foresta.

Senatore Coppi, Relatore. Non ho ben compreso la proposta.

Senatore De Foresta. Io proporrei all'ufficio centrale di chiedere che questo progetto gli sia rinviato onde vedere se possa coordinarsi la redazione del numero 2 dell'art. 1 in modo un po' più esplicito, affinchè ne sia più facile la votazione.

Senatore Coppi, Relatore. Mi pare che sia coordinata, nè io saprei come meglio coordinarla.

Senatore De Foresta. L'onorevole preopinante non mi ha compreso perchè non mi sono forse ben spiegato. Io pregherei l'ufficio centrale di chiedere il rinvio di questo progetto almeno per vedere se in seguito della detta reiezione vi sia qualche cosa a fare. Se non vi sarà nulla a variare al suo progetto, egli verrà a dirlo in un'altra seduta.

Senatore Coppi, Relatore. A nome dell'ufficio centrale accetto il proposto rinvio.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io volevo fare solamente osservare al Senato che ci eravamo impegnati in una discussione che non aveva ragione di essere.

Il Senato, secondo il suo regolamento e secondo la natura della cosa, ha sempre il diritto di variare il suo ordine del giorno, e sostituire l'una all'altra discussione.

Presidente. Interrogherò il Senato se intende di accettare il rinvio proposto dal Senatore De Foresta.

Chi accetta il rinvio voglia sorgere.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA.

(V. atti del Senato N. 100 quater).

Presidente. Si procederà alla discussione del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.

Il progetto di legge essendo di molti articoli, credo che il Senato vorrà dispensarmi dal darne lettura.

Voci. Sì, sì.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore **Slotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente. Il Senatore **Slotto Pintor** ha la parola.

Senatore **Slotto Pintor**. La questione che io in-

tendo di sollevare mi sembra appropriata ugualmente alla discussione generale ed all'art. 4. Io mi propongo d'impugnare la legge per un alto principio, non scorgendo in essa stabilita l'inamovibilità de' membri della Corte dei conti. Giudichi ora il Senato se io debba parlare nella discussione generale, oppure se debba riserbarmi la parola all'art. 4.

Ministro delle Finanze. Mi pare che per semplificare la discussione sarebbe più conveniente che l'onorevole Senatore si riservasse a parlare sull'articolo 4, imperocchè sono varie le questioni che precedono e che potrebbero essere per avventura sollevate da altri oratori.

Senatore **Slotto Pintor**. Allora parlerò sull'art. 4.

Presidente. Se altri non domanda la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se vuol dichiararla chiusa.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Vari Senatori. A domani, a domani.

Senatore **Alfieri**. Siamo in numero?

Presidente. Non verificandosi il numero legale dei Senatori la discussione è rinviata a domani.

Prego quindi i signori Senatori di riunirsi domani al tocco negli uffizi per l'esame di quei progetti che saranno in pronto, ed alle due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Corte dei Conti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).